



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 108

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizio Culturali, Educativi e Tempo Libero

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 18 del 19-01-2016

(n. 38 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ORTONA PER IL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI. PROVVEDIMENTI

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo

nell'anno 2015;

PREMESSO che:

- con delibera C.C. n.32 del 12.6.2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'inclusione attiva e l'autonomia;
- l'art.9 dello stesso prevede, tra gli interventi economici ordinari e straordinari previsti a favore dei soggetti destinatari del provvedimento, anche l'erogazione di voucher alimentari;
- l'art.13 dello stesso, nel disciplinare tali voucher alimentari, prevede che l'Ufficio dei Servizi Sociali possa prevedere voucher relativi ad altri beni e prestazioni diverse da quelli alimentari, da spendersi presso soggetti accreditati, convenzionati con il Comune di Ortona mediante "contratto di collaborazione" nel quale siano definiti i compiti, gli impegni e gli obblighi reciproci;

DATO ATTO che:

- al fine di dare attuazione quanto previsto nel predetto Regolamento, appare opportuno prevedere interventi economici mediante l'erogazione di voucher finalizzati all'acquisto di tali beni e, per l'effetto, convenzionarsi con soggetti che posano fornirli direttamente agli interessati previa presentazione di voucher forniti dall'Ente a seguito di valutazione dei Servizi Sociali, mediante sottoscrizione di apposito contratto di collaborazione;
- si rende necessario pubblicizzare tale iniziativa mediante l'emanazione di avviso pubblico contenente le modalità di erogazione del servizio nonché approvare apposito modello di convenzione che andrà a regolare lo stesso;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Approvare il testo dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie alla sottoscrizione di convenzioni con il Comune di Ortona per il servizio di voucher sociali di cui all'allegato "a" al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. Approvare il modello di convenzione che andrà a regolare i rapporti tra le parti di cui all'allegato "b" al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. Dare atto che per la pubblicizzazione dell'avviso si provvederà per il tramite del Servizio Attività Produttive del Comune che informerà dell'iniziativa i soggetti interessati a mezzo delle rispettive associazioni di categoria nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
5. Dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Ente.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omissa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ORTONA PER IL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI

Si informano gli esercizi commerciali di generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e della casa, abbigliamento e calzature, cartoleria, le farmacie e parafarmacie del Comune di Ortona che questo Ente, in attuazione della delibera C.C. n.32 del 12.6.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'inclusione attiva e l'autonomia, intende sottoscrivere apposite convenzioni per la fornitura di generi di prima necessità quali:

- Prodotti alimentari e ortofrutta, con esclusione delle bevande alcoliche;
- Prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei generi di maquillage;
- Prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- Abbigliamento e scarpe per neonati e bambini fino a 14 anni;
- Abbigliamento ed indumenti essenziali (intimo, maglieria, scarpe, abiti, pantaloni, gonne);
- Medicine, prodotti parafarmaceutici e farmaci da banco;
- Articoli di cancelleria e cartoleria, a garanzia del diritto allo studio;

con esclusione degli alimenti e prodotti per animali, i generi di lusso, le suppellettili per la casa, giocattoli, materiale elettronico, tabacchi, ricariche telefoniche e qualsiasi prestazione sociale di servizi, alle famiglie in difficoltà socio economica individuate dal Servizio Sociale, mediante lo strumento del voucher sociale.

Il Voucher Sociale si configura quale titolo di acquisto corrispondente a un determinato valore monetario sullo stesso indicato e specificato, predisposto dal Servizio Sociale stesso, spendibile presso gli esercizi che si andranno a convenzionare con il Comune di Ortona, per l'acquisto esclusivo dei generi sopra indicati.

Il Voucher Sociale sarà nominativo e personale, ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in calce allo stesso, non trasferibile non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante.

Il rimborso del Voucher Sociale speso all'esercizio commerciale o farmacia o parafarmacia sarà effettuato dal Comune di Ortona entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione di relativa fattura elettronica con contestuale deposito dei Voucher stessi presso l'Ufficio dei Servizi Sociali.

Gli esercizi commerciali, le farmacie e parafarmacie che intendo manifestare la loro volontà di adesione alla convenzione per i voucher sociali con il Comune di Ortona, dovranno presentare apposita richiesta utilizzando il modulo di adesione disponibile sul sito istituzionale dell'Ente www.comuneortona.ch.it o presso gli Uffici del Servizio Sociale Comunale, entro la data del 31.3.2016.

L'adesione rimane aperta e i soggetti che intenderanno farlo dopo tale data saranno ammessi alla sottoscrizione della convenzione entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

La convenzione avrà la durata di 12 mesi dalla sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito e di recesso, ammesso previa comunicazione da effettuarsi con anticipo di almeno tre mesi.

Ortona, lì 19/01/2016



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Comune di Ortona – Settore Servizi Sociali, legalmente rappresentato dal Dirigente
Dott. Domenico Galanti;

E

la Ditta _____, con sede in Ortona, via _____ in
persona del sig. _____, titolare della medesima, domiciliato per la carica presso la
sede della stessa in Ortona, _____ p.i.: _____.

PREMESSO che:

- con delibera C.C. n.32 del 12.6.2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'inclusione attiva e l'autonomia;
- l'art.9 dello stesso prevede, tra gli interventi economici ordinari e straordinari previsti a favore dei soggetti destinatari del provvedimento, anche l'erogazione di voucher alimentari;
- l'art.13 dello stesso, nel disciplinare tali voucher alimentari, prevede che l'Ufficio dei Servizi Sociali possa prevedere voucher relativi ad altri beni e prestazioni diverse da quelli alimentari, da spendersi presso soggetti accreditati, convenzionati con il Comune di Ortona mediante "contratto di collaborazione" nel quale siano definiti i compiti, gli impegni e gli obblighi reciproci;

DATO ATTO che, al fine di dare attuazione quanto previsto nel predetto Regolamento, appare opportuno prevedere interventi economici mediante l'erogazione di voucher finalizzati all'acquisto di tali beni e, per l'effetto, convenzionarsi con soggetti che posano fornirli direttamente agli interessati previa presentazione di voucher forniti dall'Ente a seguito di valutazione dei Servizi Sociali, mediante sottoscrizione di apposito contratto di collaborazione;

PRESO ATTO che il Servizio Sociale ha contattato gli esercenti del settore operanti nel Comune di Ortona che hanno fornito al propria disponibilità a sottoscrivere tale contratto di collaborazione;

tanto premesso, tra le parti costituite si conviene e si stipula:

1) Oggetto e durata del contratto.

Il presente "contratto di collaborazione" ha ad oggetto l'adesione da parte della ditta alla proposta dell'Ente di fornire a soggetti dallo stesso individuati, beni alimentari e non alimentari posti in vendita, con le modalità di seguito indicate.

I Servizi Sociali dell'Ente forniranno a taluni soggetti aventi titolo, voucher sociali consistenti in titoli di acquisto corrispondenti a un determinato valore monetario sugli stessi indicato e specificato, predisposti dai Servizi stessi.

Tali voucher, strumenti alternativi alla concessione di contributi economici in denaro, sono validi come titoli di identificazione e legittimazione e permettono ai beneficiari di accedere a una rete di strutture convenzionate, delle quali la ditta sottoscrittrice del presente contratto si impegna a far

parte, per l'acquisto unicamente di prodotti rientranti nelle categorie merceologiche indicate nel seguente punto 2).

Il presente contratto ha valore dalla data di sottoscrizione e durata per mesi 12 rinnovabili.

2)- Prodotti ammessi

I voucher saranno spendibili esclusivamente per l'acquisto di prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:

- Prodotti alimentari ed ortofrutta, con esclusione delle bevande alcoliche;
- Prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei generi di maquillage;
- Prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- Abbigliamento e calzature per neonati e bambini fino a 14 anni;
- Abbigliamento ed indumenti essenziali (intimo, maglieria, calzature, abiti, pantaloni, gonne);
- Medicine, prodotti parafarmaceutici e farmaci da banco;
- Articoli di cancelleria e cartoleria, a garanzia del diritto allo studio;
- Sono esclusi gli alimenti e prodotti per animali, i generi di lusso, le suppellettili per la casa, giocattoli, materiale elettronico, tabacchi, ricariche telefoniche e qualsiasi prestazione sociale di servizi.

3) Oneri a carico dell'esercente.

La Ditta dopo l'acquisizione del voucher da parte del beneficiario, si impegna a fornirgli, immediatamente o secondo le disponibilità di magazzino e previ accordi con l'interessato, la merce corrispondente al valore nominale dello stesso voucher e a rimettere la fattura corrispondente all'importo con le modalità della fatturazione elettronica di cui alla legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214 e del (D.M. n. 55/2013), unitamente ai voucher ritirati, che ne provvederà la liquidazione entro gg.60.

4) Gratuità delle prestazioni.

La Ditta si impegna a nulla pretendere dal soggetto fruitore del voucher o dal Comune di Ortona in dipendenza dell'adesione alla presente iniziativa, se non il pagamento, nei modi e termini di cui al precedente art.3, della somma corrispondente al valore dei beni forniti, secondo il normale prezzo di vendita pubblicizzato all'interno dell'esercizio commerciale.

5) Recesso

Le parti possono recedere dalla presente convenzione in ogni momento dandone comunicazione all'altra con anticipo di almeno tre mesi.

6) Trattamento dati

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto della presente convenzione sono individuati come "dati personali", ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e sono, pertanto, soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto. Tali dati, comunicati dal Comune di Ortona alla Ditta convenzionata o in ogni caso venuti a conoscenza della stessa, non potranno essere resi noti in alcuna forma o modalità. In relazione al trattamento dei dati personali le parti si impegnano ad adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati predetti. È fatto assoluto divieto alle parti di comunicare i dati personali gestiti ad altri soggetti pubblici e/o privati, salve le comunicazioni in esecuzione di adempimenti obbligatori per legge.

7. Decadenza dalla convenzione

Costituisce causa e motivo di decadenza dalla convenzione, il verificarsi di anche una soltanto delle seguenti circostanze:

non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati e delle informazioni fornite;

mancata comunicazione di variazioni intervenute rispetto alle informazioni già fornite e alle dichiarazioni rese;

qualora dalle verifiche eseguite, non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati.

8 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alla normativa applicabile in materia.

Ortona, lì

Il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Ortona

(dott. Domenico Galanti)

.....

Il titolare della Ditta